



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 58 del 10/05/2018

OGGETTO: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "VALENTINI" (POLO N.19 DI P.I.A.E - ZONA N.2 DI P.A.E VIGENTE, LOCALITÀ SALVATERRA DI CASALGRANDE – VIA BASSA).

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dieci** del mese di **maggio** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Assente

Assiste il Segretario BININI EMILIO.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

OGGETTO: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "VALENTINI" (POLO N.19 DI P.I.A.E - ZONA N.2 DI P.A.E VIGENTE, LOCALITÀ SALVATERRA – VIA BASSA)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n.53 del 26/04/2004 è stato approvato il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia che ha introdotto per il territorio di Casalgrande la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva, complementari a quelle pianificate dal vigente strumento comunale. Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E ha così delineato uno scenario per l'attività estrattiva in Provincia coerente con i disposti della Legge Regionale n.17/1991 s.m.i ponendosi obiettivi di generale riassetto della materia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 3/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano comunale delle Attività Estrattive P.A.E vigente, ai sensi degli artt.4-7 e 9 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i, in adeguamento alle previsioni del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E vigente della Provincia di Reggio Emilia;

Richiamata:

- l'Autorizzazione n.8 del 23/02/2005 per l'esercizio all'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini" (Polo n.19 di P.I.A.E - località Salvaterra di Casalgrande); **(All. 1)**
- la Convenzione attuativa del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini" sottoscritta in data 18/02/2005 con rep.n.8279 presso il Segretario Comunale Dott. Andrea Orlando e l'annessa fidejussione n° 46231 del 28/04/2016 (che ha sostituito le precedenti n. 05/286488, 05/286408 e 07/305967); **(All. 2)**

Richiamati gli elaborati dell'Autorizzazione all'attività estrattiva n.8/2005 relativi al progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini" redatti dal Geol. Domenico Barani di Reggio Emilia;

Richiamata la proroga concessa in data 30/05/2017 prot.gen.n.9314, in merito al titolo abilitativo n.8 rilasciato in data 23/02/2005, riguardante il progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini" (Polo n.19 di P.I.A.E, località Salvaterra di Casalgrande);

Preso atto che:

- la società Calcestruzzi Corradini S.p.A, con sede in Via XXV Aprile n.70 a Casalgrande RE, in data **11/04/2018** prot.gen.n. 6426 ha presentato al Comune, ai sensi dell'art.15 c.2 della Legge Regionale n.17/1991, **la richiesta di proroga di 1 (uno) anno della suddetta autorizzazione n.8/2005** e della convenzione attuativa del 18/02/2005 rep.n.8279;
- come visibile dal sito internet della Prefettura di Reggio Emilia, l'iscrizione della



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Società in questione alla White List. risulta in attesa di rinnovo annuale (attualmente maggio 2018);

Considerata l'attuale condizione economica del mercato edilizio e dell'attività estrattiva nella Provincia di Reggio Emilia, che ha determinato una contrazione della richiesta di inerti ovvero una minore estrazione di ghiaia dalle cave in generale;

Valutato i quantitativi volumetrici di materiale inerte non estratto nella cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini", autorizzata alla profondità di scavo massima pari a -10 metri da piano campagna;

Considerato che per la cava Valentini, attualmente è in corso di attuazione la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'approfondimento dagli attuali -10 metri a -20 metri;

Preso atto della necessità, per le motivazioni illustrate nell'istanza pervenuta il **11/04/2018** prot.gen.n. 6426, di prorogare i contenuti dell'Autorizzazione, e relativa Convenzione attuativa, al fine di adempiere ai patti e condizioni come disposto della Legge Regionale n.17/1991 smi;

Visto:

- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il D.Lgs n.152/2006 smi;
- la L.R. n.17/1991 smi;
- il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di RE;
- il vigente Piano dell'Attività Estrattive P.A.E comunale;
- le disposizioni della Regione Emilia Romagna del 6/12/2006 prot.n.PG/2006/1063568 "*Servizio difesa del suolo, della Costa e Bonifica*", in merito all'applicabilità dell'art.15 della L.R. n.17/91 smi ed annessi chiarimenti sulla concessione delle proroghe all'attività di cava oltre la scadenza dell'autorizzazione;

Visto inoltre il parere espresso dal Geol Andrea Chierici in qualità di tecnico istruttore e responsabile del procedimento relativo alla richiesta di proroga;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da:

- Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*", favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio "*Finanziario*", favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/ indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n.267/2000 smi;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- 1) Di prorogare, per le motivazioni illustrate nella domanda presentata in data **11/04/2018** prot.gen.n. 6426 ed ai sensi dell'art.15 c.2 della L.R. n.17/1991 smi, i contenuti:
 - dell'Autorizzazione all'attività estrattiva n.8/2005 della cava di ghiaia e sabbia denominata "**Valentini**" (Polo n.19 di P.I.A.E, località Salvaterra di Casalgrande) **fino al 17/05/2019**; (All. 1)
 - della Convenzione attuativa, sottoscritta dalle parti il 18/02/2005 con rep.n.8279, per le attività di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "**Valentini**" **fino al 17/05/2019**; (All. 2)
- 2) Di autorizzare il Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*" al rilascio delle proroghe di cui al punto 1);
- 3) Di trasmettere il presente atto alla società Calcestruzzi Corradini S.p.A, con sede in Via XXV Aprile n.70 a Casalgrande RE;
- 4) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito comunale nella parte dedicata "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013;

Ravvisata l'urgenza

Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
BININI EMILIO



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA



Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E-mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA

(ai sensi dell'art.11 Legge Regionale n.17/1991 e s.m.i)

N. 8 del 23/02/2005

Cava di ghiaia e sabbia
denominata "Cava Valentini" - Loc. Salvaterra

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO:

- la domanda di autorizzazione presentata in data 3/08/2004 prot.gen.n.11622 dalla Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. rappresentata dalla Sig.ra Corradini Cav. Ella nella sua qualità di Presidente della Ditta, con Codice Fiscale 00674130356 e sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE) Via XXV Aprile n.70 - come risulta da regolare certificato della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia n. CEW/3440/2004/CRE0073 rilasciato in data 03/05/2004, di seguito chiamata esercente;
- il progetto presentato (redatto dal Dott.Geologo Domenico Barani - Via Gandhi n.12 Reggio Emilia) a corredo della domanda di cui sopra per la coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini", sita in frazione di Salvaterra e censita al catasto terreni del Comune di Casalgrande al Foglio n.17 mappali n.16-38-39-40-41-44-57-58-59-60-61-71-72-198-201;
- la Legge Regionale n.17 del 18 Luglio 1991, modificata e integrata dalle leggi regionali n.42 del 23 Novembre 1992, n.23 del 13 Maggio 1993, n.45 del 20 Dicembre 1992, n.6 del 30 Gennaio 1995;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E-mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente ed il Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.) vigente;
- la Legge del 17 Agosto 1942 n.1150 e successive integrazioni e modificazioni;
- l'art. 82 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n.616 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.L. 27.6.1985 n.312 convertito con Legge 8 Agosto 1985 n.431;
- la circolare regionale n.17752 del 16/10/1985 avente per oggetto "Attuazione della Legge 8 Agosto 1985 n.431".

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 20/01/2005 con la quale è stata approvata la procedura di verifica di Screening ai sensi della LR. n.9/1999 smi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 20/01/2005 con la quale è stata approvata la proposta di convenzione relativa alla coltivazione della cava di cui alla presente autorizzazione;

RICHIAMATA la convenzione stipulata in data 18/02/2005 Rep.n.8279 tra il Comune di Casalgrande e la Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A., regolamentante l'attività estrattiva della cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini" (località Salvaterra) oggetto della presente autorizzazione.

RICHIAMATO:

- il parere favorevole n.160 espresso nella seduta del 27/08/2004 sul progetto del piano di coltivazione e sistemazione P.C.S. della Cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini" da parte della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive C.T.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia;
- il parere favorevole espresso dall' A.R.P.A in data 25/11/2004 prot.n.A/11034/5 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava Valentini e verifica di screening;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it



- il parere favorevole espresso dall'A.U.S.L in data 23/12/2004 prot.n.133824/9112 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava Valentini e verifica di screening;
- il parere favorevole espresso dall' A.R.P.A in data 02/11/2004 prot.n. A/10185/5 in merito alla valutazione di previsione di impatto acustico nella Cava Valentini in località Salvaterra;
- il parere favorevole espresso in data 19/01/2005 prot.gen.n.802 dal Comune di Casalgrande relativamente al rilascio di "nullaosta acustico" per le attività inerenti la Cava Valentini in località Salvaterra ai sensi dell'art.8 comma 4 della Legge n.447/95 s.m.i.;
- il parere favorevole espresso in data 17/01/2005 dal Tecnico Istruttore e Responsabile del Procedimento Geom. Riccardo Medici e Dott.Geol. Andrea Dolcini (in qualità di consulente tecnico esterno in merito alla valutazione del P.C.S. Cava Valentini);
- il parere favorevole espresso in data 17/01/2005 dal Tecnico Istruttore e Responsabile del Procedimento Geom. Riccardo Medici e Geol. Andrea Dolcini in qualità di consulente tecnico esterno in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale (procedura di verifica di screening artt.3 e 9 LR. n.9/99 s.m.i.).

CONSTATATO che:

- la cava in oggetto rientra nella zonizzazione del P.A.E. vigente del Comune di Casalgrande, e che l'area sulla quale la Ditta intende svolgere l'attività estrattiva è classificata come "Zone di espansione destinate all'insediamento di nuove attività estrattive (ZE3 - art. 16.2 nta di P.A.E.)" nel P.A.E. medesimo;
- il volume complessivo di materiale estraibile nell'area della Cava Valentini, come si evince dagli atti del piano di coltivazione/sistemazione presentato, risulta pari a mc. 747.917,00 (e complessivamente a mc. 790.236,00 in presenza di deroga).



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it



CONSIDERATO che:

- gli atti tecnici risultano completi e redatti secondo quanto disposto dall'art.13 della LR. n.17/1991 smi;
- l'esercente risulta essere in possesso dei requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi necessari all'esercizio dell'attività estrattiva, secondo quanto previsto dalla LR. n.17/1991 smi;
- l'attività estrattiva in oggetto risulta coerente con le previsioni e le prescrizioni del vigente Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.).

AUTORIZZA

la Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. con Codice Fiscale 00674130356 e sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE) Via XXV Aprile n.70 - come risulta da regolare certificato della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia n. CEW/3440/2004/CRE0073 rilasciato in data 03/05/2004, all'esercizio della attività estrattiva per la coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini", sita in frazione di Salvaterra, in conformità al progetto allegato e alle condizioni tutte, nessuna esclusa, della convenzione stipulata in data 18/02/2005 Rep.n.8279, e più sopra richiamata che diviene parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

L'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale è rilasciata in riferimento ai contenuti presenti nella convenzione attuativa (sottoscritta il 18/02/2005 Rep.n.8279) del piano di coltivazione-sistemazione e alle ulteriori condizioni:

- 1) Fatti salvi e riservati i diritti e gli interessi di terzi verso i quali il titolare dell'autorizzazione assume ogni responsabilità rimanendo obbligato a tenere indenne e





COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it



sollevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dall'autorizzazione stessa;

- 2) L'autorizzazione alla coltivazione, rilasciata all'esercente l'attività estrattiva, è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa;
- 3) L'esercizio dell'attività estrattiva dovrà avvenire nel pieno rispetto della LR. n.17 del 18 Luglio 1991, modificata e integrata dalle leggi regionali n.42 del 23 Novembre 1992, n.23 del 13 Maggio 1993, n.45 del 20 Dicembre 1992, n.6 del 30 Gennaio 1995;
- 4) L'inizio e l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicato, a cura dell'esercente la cava, all'Amministrazione Comunale tramite lettera raccomandata. La comunicazione di inizio lavori dovrà anche contenere le nomine e le firme per accettazione del direttore dei lavori e del sorvegliante la cava;
- 5) La coltivazione della cava dovrà avvenire secondo i lotti annuali programmati nel progetto di intervento; da detti lotti si potrà anche debordare ma per motivate esigenze produttive e per specifiche necessità del ciclo operativo di cava; prima di iniziare un nuovo lotto, l'esercente dovrà darne preventiva comunicazione scritta al Comune;
- 6) Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, o di un nuovo lotto annuale d'intervento, l'esercente dovrà provvedere agli adempimenti ed obblighi derivanti dalla convenzione stipulata in data 18/02/2005 Rep.n.8279 e più sopra richiamata;
- 7) La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio su quanto ha attinenza alla statica delle opere: s'intende che al riguardo sono esclusivamente responsabili il proprietario, il progettista, il direttore dei lavori, il sorvegliante e l'esecutore delle opere stesse, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 8) Il titolare dell'autorizzazione, il direttore dei lavori, il sorvegliante e l'esecutore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che sono fissate nella presente autorizzazione;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E-mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- 9) Qualora siano eseguite opere in contrasto con la presente autorizzazione non rispondenti al Piano per le Attività Estrattive (P.A.E.) vigente, il Comune può disporre la sospensione ed il ripristino dei luoghi, fermo restando le sanzioni di cui all'art.22 della LR. n.42 del 23/11/1992 ed altre vigenti in materia;
- 10) I lavori dovranno essere iniziati entro mesi 8 (otto mesi) a partire dalla data della presente autorizzazione e terminati entro il termine temporale previsto dal piano di coltivazione e dal progetto di recupero ambientale, secondo quanto precisato dalla convenzione stipulata in data 18/02/2005 Rep.n.8279. Ai sensi dell'art.15 della L.R. n.17/91 s.m.i e delle Norme Tecniche del P.A.E. comunale vigente è stata fissata in anni cinque (5) per la fase di estrazione ed in anni sei (6) per la sistemazione, a partire dalla data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione. Il materiale estraibile nei cinque (5) anni è costituito da ghiaie e sabbie alluvionali; il volume massimo di ghiaia estraibile, in assenza di deroga alle distanze di rispetto dalla condotta AGAC, dalla Tangenziale di Salvaterra e dalla strada comunale Via Bassa è di mc. 747.917,00 (e complessivamente pari a mc. 790.236,00 in presenza di deroga) così come indicato dagli atti di progetto, compatibili con quanto previsto dal vigente P.A.E. in termini volumetrici per l'area in questione. Le modalità di escavazione sono definite dall'art.9 delle nta di P.C.A. Polo n.19 di P.I.A.E. a dal P.C.S. relativo alla Cava Valentini;
- 11) La presente autorizzazione e una copia dei disegni approvati devono essere conservati in cantiere a disposizione del personale di vigilanza e della pubblica autorità;
- 12) Qualsiasi variazione al presente piano è subordinata alla autorizzazione di una variante al piano di coltivazione e al progetto di recupero ambientale, da parte del Comune previo parere della competente Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive C.T.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia;
- 13) La Ditta dovrà presentare entro 6 mesi (sei mesi) dall'approvazione della variante di adeguamento al P.A.E vigente (in merito ai contenuti definiti dal P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia, approvato il 26/04/2004 con deliberazione di Consiglio



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA



Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Provinciale n.53) la variante al presente progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S in adeguamento ai contenuti di P.I.A.E vigente;

- 14) Distanze di rispetto: in fase di estrazione gli sbancamenti, oltre attenersi a quanto stabilito dall'art.104 del D.P.R. 9 Aprile 1959 n.128, dovranno rispettare anche le ulteriori distanze di cui all'art.17 punto "e" delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. vigente. Eventuali deroghe alle distanze di cui all'art.104 del D.P.R. 9 Aprile 1959 n.128 sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto Provinciale di deroga;
- 15) Durante lo svolgimento dell'attività estrattiva dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni di cui all'art.17 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E.;
- 16) L'area di cava dovrà essere recintata con idonea rete metallica dell'altezza di 1,80 m., l'accesso alla cava dovrà essere provvisto di idoneo cancello. A perimetro della cava dovranno essere collocati appositi cartelli monitori, fra loro posizionati a distanza tale da risultare intervisibili. Ulteriori indicazioni sull'esercizio dell'attività estrattiva sono presenti nei contenuti della convenzione attuativa sottoscritta il 18/02/2005 Rep.n.8279;
- 17) Per il ritombamento parziale o totale delle aree di cava esaurite dovranno essere impiegati i materiali previsti all'art.19 delle Norme di Attuazione del P.A.E. comunale vigente al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui sopra;
- 18) Fanno parte della presente autorizzazione i sottoelencati elaborati di progetto presentati il 3/08/2004 prot.gen.n.11622 e successivamente integrati il 29/09/2004 prot.gen.n.14255, il 22/10/2004 prot.gen.n.15748 e il 17/01/2005 prot.gen.n.635), fra amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

Piano di coltivazione e sistemazione P.C.S. della Cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini" (località Salvaterra) ai sensi dell' art.13 L.R. n.17/91 s.m.i. e in conformità a quanto previsto nel P.C.A. del Polo n.19 di P.I.A.E. - zona n.2 di PAE vigente).

Vol.A-Relazione introduttiva;

Vol.B.1-Relazione sullo stato attuale del sito (Inquadramento climatico, ambiente fisico, idrologia);

Vol.B.2-Relazione sullo stato attuale del sito (Biologia, valori percettivi del paesaggio, beni ed emergenze storico-culturali, sistema infrastrutturale e insediativo);

Vol.C-Relazione tecnica di progetto;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- Vol.D-Documentazione di screening;
- Vol.E-Documentazione amministrativa;
- Vol.F-Documentazione fotografica;
- Vol.G-Documentazione integrazioni ARPA del 22/10/04 prot.n.15748;
- Vol.G-Documentazione integrazioni AUSL del 22/10/04 prot.n.15748;
- Tav.n.A.1- Corografia e organizzazione di cantiere, scala 1:10.000;
- Tav.n.A.2- Piano particellare, scala 1:2.000;
- Tav.n.A.3- Inquadramento pianificatorio, scala 1:10.000;
- Tav.n.B.1-Geologia, geomorfologia e stratigrafia, scala 1:10.000;
- Tav.n.B.2- Idrologia superficiale e sotterranea, scala 1:10.000;
- Tav.n.B.3- Uso reale del suolo, scala 1:2.000;
- Tav.n.B.4- Biologia (ecosistemi), scala 1:5.000;
- Tav.n.B.5- Delimitazione bacino visuale, scala 1:5.000;
- Tav.n.B.6- Beni culturali, storico-testimoniali e archeologici, scala 1:25.000;
- Tav.n.B.7- Infrastrutturazione territoriale e tecnologica, scala 1:10.000;
- Tav.n.C.1- Stato attuale (planimetria), scala 1:2.000;
- Tav.n.C.1a - Stato attuale (sezioni), scala lunghezze 1:500, scala altezze 1:200
- Tav.n.C.2- Piano di coltivazione (planimetrie), scala 1:2.000;
- Tav.n.C.2a- Piano di coltivazione (sezioni), scala lunghezze 1:500, scala altezze 1:200;
- Tav.n.C.2bis- Piano di coltivazione - planimetrie, scala 1:2000;
- Tav.n.C.3- Piano di sistemazione ambientale (planimetrie), scala 1:2000;
- Tav.n.C.3a- Piano di sistemazione ambientale (sezioni), scala lunghezze 1:500, scala altezze 1:200.
- Tav.n.C.5- Sviluppo delle piantumazioni perimetrali - scala varie;

Altri allegati:

- DSS Documento di Salute e Sicurezza
- Schema di Convenzione (del 17/01/2005 prot.n.635);
- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico - A.T.S e integrazione del 22/10/04 prot.n.15748

Casalgrande, Li 23/02/2005



RESPONSABILE DEL SETTORE
Urbanistica ed Edilizia Privata
(Dott. Arch. Giuliano Barbieri)

Per Accettazione:

Copia della presente Autorizzazione e degli elaborati del piano di coltivazione e sistemazione P.C.S. sono stati consegnati in data 01/03/2005

Per la Ditta CALCESIRUZZI CORRADINI

Firma Palcoschi Romano

Comune di Casalgrande - 2° Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Responsabile del Settore - Dott. Arch. Giuliano Barbieri
Tel n.0522-99.85.19 Fax n.0522-84.10.39
centralino Tel n.0522-99.85.11
(E-mail: g.barbieri@comune.casalgrande.re.it)

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

REPERTORIO
N° 8278

COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
ESTRATTIVA



AI SENSI DELLA L.R. DEL 18/07/1991 N.17 S.M.I

(ARTT. 11 E 12 E ART. 8 DELLE N.T.A. DI P.A.E. VIGENTE)

L'anno 18.02.2005, il giorno 18 del mese di Febbraio in Casalgrande (RE) nei locali della sede Comunale

OB

FRA

Arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (MO) il 1/07/1968, agente nella sua qualità di Coordinatore dell'Area Pianificazione Territoriale e non altrimenti in rappresentanza del Comune di Casalgrande, in seguito citato nel presente atto come "Comune", con C.F. e P.IVA 00284720356;

LA DITTA CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. (che in seguito verrà citata come Ditta), rappresentata dalla Sig.ra Corradini Cav. Ella nella sua qualità di Presidente della Ditta, con Codice Fiscale 00674130356 e sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE) Via XXV Aprile n.70 - come risulta da regolare certificato della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia n. CEW/3440/2004/CRE0073 rilasciato in data 03/05/2004, esercente dell'attività estrattiva

nonché

Il Sig. FRASCARI WALTER che interviene, in qualità di Presidente della Società PERLA VERDE S.r.l. con sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE) Via XXV Aprile, n.70 (Codice Fiscale 00276030350) proprie-


109T Contratti	
Atti - Cauzione	168,00
108T Fondi	
107T Int. P. com.	
105T 1° Annual.	
984T Tributi	F.lli
671T Spese	
458T Bolli	
104T T.F. e Pres.	
105T T.F. e Pres.	
TOTALE	168,00

COMUNE DI CASALGRANDE
Per Copia Conforme all' Originale
per uso amministrativo
Casalgrande, li 18 FEB. 2005



Walter ART

CU



taria dei terreni oggetto dell'attività estrattiva, per le incombenze di cui all'art.12 comma 5 della Legge Regionale n.17/91 smi.

Premesso che:

- la Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. in data 3/08/2004 prot.gen.n.11622 ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava "VALENTINI" per l'estrazione di ghiaie e sabbie alluvionali;
- la Società PERLA VERDE S.r.l. ha conferito il diritto di escavazione (sui mappali n.16-38-39-40-41-44-57-58-59-60-61-71-72-198-201 del Foglio n.17) alla Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A.;
- l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nella zona denominata "Zone di espansione destinate all'insediamento di nuove attività estrattive (ZE3)" ed identificata dal n.2 del P.A.E. del Comune di CASALGRANDE, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 in data 28/03/2002 ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.119 in data 30/09/2002;
- la stessa area, di proprietà della Società Perla Verde s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia Via Cisalpina n.18/1, è identificata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio n.17 mappali n.16-38-39-40-41-44-57-58-59-60-61-71-72-198-201 di complessivi circa mq. 120.402 e confina a nord con la variante di Salvaterra alla SP. n.51 e con un'area agricola di altrui proprietà, a sud con proprietà Mazzacani in parte appartenente al Polo estrattivo n.20 -Zona di PAE n.3, ad est con terreni di proprietà Cooperativa Muratori Reggiolo s.c.r.l. in parte appartenenti allo stesso Polo n.19 della cava in questione ed in parte al Polo n.20, ad ovest con la strada

Handwritten signatures and initials on the right margin.

taria dei terreni oggetto dell'attività estrattiva, per le incombenze di cui all'art.12 comma 5 della Legge Regionale n.17/91 smi.

Premesso che:

- la Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. in data 3/08/2004 prot.gen.n.11622 ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava "VALENTINI" per l'estrazione di ghiaie e sabbie alluvionali;

- la Società PERLA VERDE S.r.l. ha conferito il diritto di escavazione (sui mappali n.16-38-39-40-41-44-57-58-59-60-61-71-72-198-201 del Foglio n.17) alla Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A.;

- l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nella zona denominata "Zone di espansione destinate all'insediamento di nuove attività estrattive (ZE3)" ed identificata dal n.2 del P.A.E. del Comune di CASALGRANDE, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 in data 28/03/2002 ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.119 in data 30/09/2002;

- la stessa area, di proprietà della Società Perla Verde s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia Via Cisalpina n.18/1, è identificata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio n.17 mappali n.16-38-39-40-41-44-57-58-59-60-61-71-72-198-201 di complessivi circa mq. 120.402 e confina a nord con la variante di Salvaterra alla SP. n.51 e con un'area agricola di altrui proprietà, a sud con proprietà Mazzacani in parte appartenente al Polo estrattivo n.20 -Zona di PAE n.3, ad est con terreni di proprietà Cooperativa Muratori Reggiolo s.c.r.l. in parte appartenenti allo stesso Polo n.19 della cava in questione ed in parte al Polo n.20, ad ovest con la strada

comunale Via Bassa;

- la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva alla Calcestruzzi Corradini S.p.A. da diritto di escavazione finalizzato all'estrazione di ghiaia e sabbia;

- ai sensi della Legge n.241/90 è stata indetta "Conferenza dei Servizi" nella giornata del 16/09/2004 (alla presenza: A.R.P.A e A.U.S.L distretto di Scandiano, Corpo Forestale dello Stato) al fine di ottenere i vari pareri di competenza e valutare con l'Amministrazione Comunale gli eventuali problemi derivanti dalla progettazione del piano di coltivazione e sistemazione P.C.S.⁸ della Cava di ghiaia e sabbia denominata Valentini;

- contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona e Valutazione di Impatto Ambientale (verifica procedura di screening, ai sensi della L.R. n.9/99 e s.m.i.);

- la valutazione dei contenuti progettuali, presenti negli elaborati di P.C.S., nell'ambito della procedura di screening, ha dato esito negativo. Con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 20.01.05, l'Amministrazione Comunale ha approvato l'esito della valutazione di impatto ambientale;

- tali atti progettuali prevedono sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;

- la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art.13 della L.R. n.17/91 s.m.i. e alle specifiche disposizioni di cui agli artt.7-8-9-10-11 delle norme di attuazione del P.A.E. in argomento;

- la competente Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive C.T.I.A.E ha esaminato, ai sensi della L.R. n.17/91s.m.i, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nella seduta del 27/08/2004 esprimendo il proprio avviso con parere n.160. In merito al parere espresso dalla C.T.I.A.E, nella propria valutazione al progetto P.C.S. della Cava di ghiaia e sabbia denominata Valentini, l'Amm.ne Comunale ha predisposto relazione di controdeduzione a tale parere e trasmesso il 01/10/2004 prot.gen.n.14378 alla Provincia per espressione parere di competenza;

- in data 19/10/04 prot.n.2004/84109/12139 il Servizio Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo della Provincia di Reggio Emilia accoglie favorevolmente le proposte di controdeduzione inoltrate dal Comune di Casalgrande.

Visto:

- la relazione di controdeduzione al parere della Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive C.T.I.A.E n.160 del 27/08/2004 pervenuta il 30/09/2004 prot.gen.n.14255 predisposta dal Dott.Geol. Domenico Barani in qualità di consulente tecnico della Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A.;

- la documentazione a integrazione del progetto P.C.S. pervenuta il 22/10/2004 prot.gen.n.15748, come richiesto dall' U.T. con propria comunicazione del 6/10/2004 (contenente le richieste formulate dall' A.U.S.L e A.R.P.A distretto di Scandiano RE). La presente documentazione è stata trasmessa ad A.R.P.A e A.U.S.L il 25/10/2004 prot.gen.n.15953 per il completamento della propria istruttoria ed espressione di parere;

op

Modena

Barani

- l'autorizzazione Provinciale emessa il 4/01/2005 prot.n.382, a favore della DITTA CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A, in merito all'"Apertura di un accesso carrabile provvisorio ad uso attività estrattive di mt.6.50 con costruzione di aiuole spartitraffico per consentire entrata e l'uscita solo in destra e installazione di recinzione a delimitazione dell'area di scavo" sui mappale n.201 foglio n.17 a servizio del Polo di PIAE n.19 - zona n.2 di PAE vigente;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 20.01.05 con la quale è stato approvato l'esito delle procedure di verifica di screening (art.10 della LR.n. 9/99 smi);

- la proposta della presente convenzione attuativa approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 8 del 20.01.2005;

- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art.11 comma 2 della LR. n.17/91 s.m.i. perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;

Visto inoltre che:

- deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande (atti che in seguito verranno citati come "atti di progetto");

- detti elaborati di progetto piano di coltivazione e sistemazione P.C.S. (presentati il 3/08/2004 prot.gen.n.11622 e successivamente integrati il 22/10/2004 prot.gen.n.15748 e il 17/01/2005 prot.gen.n.635), fra ammini-



o/s

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

strativi e tecnici, sono così costituiti:

P.C.S. cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini" (ai sensi dell' art.13 L.R. n.17/91 s.m.i. e in conformità a quanto previsto nel P.C.A. del Polo n.19 di P.I.A.E. - zona n.2 di P.A.E vigente)

Vol.A-Relazione introduttiva;

Vol.B.1-Relazione sullo stato attuale del sito (Inquadramento climatico, ambiente fisico, idrologia);

Vol.B.2-Relazione sullo stato attuale del sito (Biologia, valori percettivi del paesaggio, beni ed emergenze storico-culturali, sistema infrastrutturale e insediativo);

Vol.C-Relazione tecnica di progetto;

Vol.D-Documentazione di screening;

Vol.E-Documentazione amministrativa;

Vol.F-Documentazione fotografica;

Vol.G-Documentazione integrazioni ARPA del 22/10/04 prot.n.15748;

Vol.G-Documentazione integrazioni AUSL del 22/10/04 prot.n.15748;

Tav.n.A.1- Corografia e organizzazione di cantiere, scala 1:10.000;

Tav.n.A.2- Piano particellare, scala 1:2.000;

Tav.n.A.3- Inquadramento pianificatorio, scala 1:10.000;

Tav.n.B.1-Geologia, geomorfologia e stratigrafia, scala 1:10.000;

Tav.n.B.2- Idrologia superficiale e sotterranea, scala 1:10.000;

Tav.n.B.3- Uso reale del suolo, scala 1:2.000;

Tav.n.B.4- Biologia (ecosistemi), scala 1:5.000;

Tav.n.B.5- Delimitazione bacino visuale, scala 1:5.000;

Tav.n.B.6- Beni culturali, storico-testimoniali e archeologici, scala

0/3

Notte

A

1:25.000;

Tav.n.B.7- Infrastrutturazione territoriale e tecnologica, scala 1:10.000;

Tav.n.C.1- Stato attuale (planimetria), scala 1:2.000;

Tav.n.C.1a - Stato attuale (sezioni), scala lunghezze 1:500, scala altezze 1:200

Tav.n.C.2- Piano di coltivazione (planimetrie), scala 1:2.000;

Tav.n.C.2a- Piano di coltivazione (sezioni), scala lunghezze 1:500, scala altezze 1:200;

Tav.n.C.3- Piano di sistemazione ambientale (planimetrie), scala 1:2000;

Tav.n.C.3a- Piano di sistemazione ambientale (sezioni), scala lunghezze 1:500, scala altezze 1:200.

Altri allegati:

- DSS Documento di Salute e Sicurezza

- Schema di Convenzione (integrazione del 17/01/2005 prot.n.635)

- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico - A.T.S e integrazione del 22/10/04 prot.n.15748

Richiamato:

- il progetto del Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. sul Polo n. 19 P.I.A.E. e zona n.2 di P.A.E. vigente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.163 del 08/06/2004;

- l'atto di Accordo Quadro per l'attuazione dei Piani di Coordinamento Attuativo P.C.A. di iniziativa privata sui Poli n.18, 19 e 20 di P.I.A.E., zone n.1, 2 e 3 di P.A.E. vigente, sottoscritto il 06/07/2004 dalle Ditte C.M.R e Calcestruzzi Corradini (in applicazione dell' art.6 comma 2 delle n.t.a. di P.A.E. vigente) ed il Comune di Casalgrande presso lo studio della

Dott.ssa Manghi Notaio in Reggio Emilia;

Il presente Atto di Accordo Quadro è stato stipulato ai sensi degli artt.10 e 11 della Legge n.241/90 s.m.i. e art.24 della Legge Regionale n.7/2004;

- il parere favorevole espresso in data 17/01/2005 dal Tecnico Istruttore e Responsabile del Procedimento Geom. Riccardo Medici e Dott.Geol. Andrea Dolcini (in qualità di consulente tecnico esterno in merito alla valutazione del P.C.S. Cava Valentini);

- il parere favorevole espresso in data 17/01/2005 dal Tecnico Istruttore e Responsabile del Procedimento Geom. Riccardo Medici e Geol. Andrea Dolcini in qualità di consulente tecnico esterno in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale (procedura di verifica di screening artt.3-9 LR. n.9/99 s.m.i.);

Richiamato integralmente:

- il parere favorevole espresso dall' A.R.P.A in data 25/11/2004 prot.n.A/11034/5 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava Valentini e verifica di screening;

- il parere favorevole espresso dall' A.U.S.L in data 23/12/2004 prot.n.133824/9112 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava Valentini e verifica di screening;

- il parere favorevole espresso dall' A.R.P.A in data 2/11/2004 prot.n.A/10185/5 in merito alla valutazione di previsione di impatto acustico nella Cava Valentini in località Salvaterra ;

- il parere favorevole espresso dal Comune di Casalgrande in data 19.01.05 prot.gen.n. 802 relativamente al rilascio di "nullaosta acustico" per le attività inerenti la Cava Valentini in località Salvaterra ai sensi dell'art.8 comma

4 della Legge n.447/95 s.m.i;

Richiamato inoltre:

- gli impegni relativi all'Atto di Accordo Quadro, sottoscritto dalle Ditte CMR e Calcestruzzi Corradini in data 06/07/04 presso lo studio del Notaio Manghi Maura di Reggio Emilia, gli impegni assunti in tale atto si considerano (in particolare gli artt.2-3-4-5- 8-9-10-12) parte integrante del presente atto. Nel caso in cui i contenuti della presente convenzione fossero in contrasto con l'Atto di Accordo, le disposizioni dell'Atto di Accordo si intendono prevalenti;

- le nta del P.C.A relativo al Polo n.19 di P.I.A.E. (approvato con Delibera di Giunta Comunale n.163 del 8/06/04), le quali si intendono richiamate integralmente nel presente Atto. Nel caso in cui i contenuti della presente convenzione fossero in contrasto con le nta di P.C.A. Polo n.19 le presenti disposizioni si intendono prevalenti.

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

La presente convenzione viene sottoscritta per l'attuazione del P.C.S, il mancato rispetto di detta convenzione comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione estrattiva.

TITOLO I°

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art.1

Superficie di cava

L'area interessata dall'intervento è di circa mq 120.402 di cui circa mq.



o/s

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

94.464 oggetto di escavazione in assenza di deroga, mentre le superfici derivanti dai franchi di rispetto dalle altrui proprietà o derivanti dall'art.104 del D.P.R. n.128/59 risultano circa mq. 25.938.

Art.2

Tipo di materiale da coltivare

Il materiale estraibile nei cinque (5) anni è costituito da ghiaie e sabbie alluvionali; il volume massimo di ghiaia estraibile, in assenza di deroga alle distanze di rispetto dalla condotta AGAC, dalla Tangenziale di Salva-terra e dalla strada comunale Via Bassa è di mc. 747.917,00 (mc. 790.236,00 in presenza di deroga) così come indicato dagli atti di progetto, compatibili con quanto previsto dal vigente P.A.E. in termini volumetrici per l'area in questione.

Art.3

Profondità di Scavo

La profondità massima raggiungibile è 10,00 metri per le aree estrattive, rilevati rispetto all'attuale piano di campagna e rispetto ad appositi capisaldi inamovibili precedentemente posti in sito in occasione della formazione del P.C.S.

Art.4

Quota fondo cava

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo, un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione.

Art.5

Opere preliminari all'inizio dell'attività estrattiva

- L'art.11 delle nta di P.C.A approvato relativo al Polo n.19 di P.I.A.E dispone:

....."La messa in funzione di qualsiasi impianto tecnologico potrà avvenire soltanto dopo l'avvenuta ultimazione delle "opere di mitigazione" (argini di protezione, piantumazioni, impermeabilizzazione delle aree, ecc) degli impatti determinati dagli stessi impianti, nonché dei sistemi di raccolta, stoccaggio e allontanamento delle acque meteoriche e delle acque comunque confluenti nelle aree degli impianti.

Preliminarmente alle opere di scavo l'area dovrà essere:

- totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben visibile avente un'altezza non inferiore a ml 1.80, allo stesso modo dovranno essere recintate le aree destinate a depositi temporanei dei materiali estratti o stoccaggio dei limi, esterne all'area di cava;
 - provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative alla cava da porsi in corrispondenza dell'ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprietà, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc.) e quella di avviso di presenza di scavi aperti oltre a quella di divieto di oltrepassare la recinzione, quest'ultimi ripetuti ogni 50 mt;
 - provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;
 - munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi;
- Ulteriori disposizioni in merito sono contenute nell'art.25 delle nta di P.A.E vigente".....

Art.6

Perimetrazione area di cava

La Ditta dovrà provvedere alla realizzazione e alla successiva manutenzione, della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a m 1.80; agli accessi della cava dovranno essere posti appositi cancelli.

La Ditta inoltre dovrà porre in opera, a sue spese, i seguenti manufatti previsti dall'art.18 comma b n.t.a. di P.A.E. vigente:

- pozzi piezometrici di cui al comma 2 dell'art.17.n), ove previsto dal P.C.A.;
- eventuali ulteriori caposaldi, rispetto al sistema di caposaldi ufficiali posizionati a cura della Amministrazione comunale;
- punti fissi di stazione: si tratta di una o più piazzole in cls., dotate di chiodo topografico, dislocate in modo tale da consentire il posizionamento di una stazione per rilevamento topografico. A tali stazioni andranno riferiti i rilievi topografici utilizzati per la stesura dei P.C.S., i rilievi di controllo in fase di coltivazione e recupero, nonché i rilievi annuali da allegare al Rapporto di cui al successivo art.28. Gli elaborati di rilievo recanti i citati termini e manufatti, riferiti ai punti fissi di stazione, dovranno essere validati dall'Ufficio Tecnico Comunale e costituiranno verbale di consegna dei punti fissi alla comunicazione di inizio lavori.

Art.7

Documentazione da conservare presso la Cava

Presso ciascuna cava, oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

ops
M. M. M.
K

- Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;
- Convenzione attuativa sottoscritta;
- Piano di coltivazione;
- Progetto di sistemazione e recupero ambientale;
- Norme Tecniche di attuazione del P.A.E. vigente.

Art.8

Cartello all'accesso della cava

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- Comune di CASALGRANDE (RE);
- denominazione della cava
- proprietà e Ditta esercente;
- tipo di materiale estratto;
- direttore dei lavori;
- responsabile di cava e recapito telefonico;
- sorvegliante;
- estremi dell'atto autorizzativi;
- scadenza autorizzazione e convenzione attuativa.

Art.9

Contenimento al rumore

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva non potrà superare in ogni caso i 60 dB (A) in periodo diurno ed i 50 dB



Una firma in inchiostro nero, stilizzata e illeggibile.

Una firma in inchiostro blu, stilizzata e illeggibile.

Una seconda firma in inchiostro blu, stilizzata e illeggibile.

(A) in periodo notturno.

Nel parere espresso dall' A.R.P.A in data 2/11/2004 prot.n.A/10185/5 in merito alla valutazione di previsione di impatto acustico nella Cava Valentini vengono prescritti i seguenti punti:

ai fini della verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali, la ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire, al primo avvio della attività un collaudo delle sorgenti sonore relativamente ai limiti assoluti e differenziali previsti per i recettori, da definire, unitamente alle modalità, concordemente alla scrivente Agenzia, alla quale dovranno essere presentate le relative risultanze;

nel caso dovesse emergere la necessità di realizzare argini per il contenimento della rumorosità dovrà essere presentato alla scrivente Agenzia il relativo progetto di bonifica acustica;

la ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività e mezzi e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa;

le opere, gli interventi e i mezzi dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in particolare dovranno essere mantenuti o ricostruiti gli argini e i crinali che costituiscono barriere acustiche nei confronti dei recettori;

l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti sarà soggetta a nuova domanda di null osta acustico;

escavatori e pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare

quanto previsto dal D.Lgs n.135/92 che recepisce le direttive CEE 86/662 e 89/514 in materia di limitazione del rumore emesso.

Art.10

Lavori di coltivazione

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

- a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potrà essere ceduto a terzi, e dovrà essere accantonato separatamente nell'area di cava per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsto dagli atti di progetto;
- b) la profondità massima raggiungibile è di mt. 10,00 rilevati rispetto all'attuale piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della Ditta alla presenza del Geom. Riccardo Medici tecnico del Comune, conformemente alla profondità prevista all'art.18 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. vigente;
- c) conformemente a quanto stabilito dagli artt.18, 19 e 21 delle norme tecniche di attuazione del P.A.E. vigente, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di più mt. 1,50 rispetto al livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto. La Ditta dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio Tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;
- d) qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella

prevista nel P.A.E, la Ditta dovrà mantenere comunque il franco previsto al punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'Autorizzazione secondo i tempi e i modi previsti dall'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);

e) l'installazione, a spese della Ditta, prima dell'inizio lavori di estrazione, di almeno due (2) piezometri (ai sensi dell'art.7 e 17 delle nta di P.C.A. Polo n.19 di P.I.A.E) . In tal caso la Ditta dovrà fornire all'Ufficio Tecnico Comunale apposita cartografia in scala adeguata con l'ubicazione di tali strumenti, nonchè fornire al succitato ufficio la lettura delle quote piezometriche, da effettuarsi con cadenza almeno mensile. In ogni caso il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture;

f) in ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione o lo scolo delle acque di superficie esterne; le opere relative fanno parte del progetto;

g) realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientali;

h) predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito dal P.C.A approvato relativo al Polo n.19 di P.I.A.E;

i) gli escavatori e pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.135/92 che recepisce le direttive CEE 86/662 e 89/514 in materia di limitazione del rumore emesso.

Per quanto riguarda le prescrizioni di carattere generale sulla gestione dell'Attività estrattiva si rimanda all'art.17 del titolo V delle n.t.a. di P.A.E. vigente.

Art.11

Viabilità

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- a) i materiali diretti ai cantieri TAV dovranno seguire percorsi di sbocco (autorizzazione provvisoria emessa il 4/01/2005 prot.n.382 Provincia di Reggio E. a favore della DITTA CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A) sulla SP n.51. I tracciati della viabilità sono rappresentati nella tav. A.1 del presente piano di coltivazione e sistemazione P.C.S.;
- b) prevedere un sistema di pulizia delle ruote degli automezzi nel caso in cui gli stessi trasportino materiali di scavo percorrendo la viabilità pubblica al fine di abbattere il più possibile la dispersione delle polveri;
- c) gli automezzi in uscita dalla cava, sia verso il frantoio che verso la viabilità ordinaria, dovranno essere dotati di apposita copertura di carico;
- d) sia effettuata la bagnatura delle piste con cadenza di una (1) volta ogni ora per il periodo più secco.

Art.12

Terreno agricolo e terreno sterile da accantonare

La movimentazione del cappellaccio dovrà essere eseguita con l'impiego di escavatore a benna liscia. Il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato dovrà essere accantonato separatamente nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione-ambientale finale così come previsti dagli atti di progetto.



Handwritten signature or initials in black ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Art.13

Presenza di materiale sterile

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art.18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Art.14

Fasi dei Lavori di Coltivazione e risistemazione

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto approvato. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Tutte le parti dell'area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare completamente sistemate entro il sesto anno di validità della presente convenzione, e comunque nel rispetto dei tempi definiti dall'art.15 dell'atto di Accordo Quadro dei P.C.A.

L'inerzia della Ditta nelle risistemazioni e quindi nelle escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione dell'attività estrattiva entro i tempi programmati, comporta la decadenza dell'Autorizzazione ai sensi dell'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il Comu-

ne, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive C.T.I.A.E dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Ditta o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la presente convenzione.

TITOLO II°

TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI - REGIME PROPRIETARIO

AREE RECUPERATE

Art.15

Denuncia inizio lavori

La Ditta è tenuta a comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini previsti dall'art.28 del D.P.R. n.128/1959, al Comune, al Servizio Provinciale (o Circondariale) Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali e alla Unità sanitaria locale competente (art.7 di n.t.a. di P.A.E. vigente).

Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere al Servizio provinciale (o Circondariale) Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali e alla Unità sanitaria locale competente copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto. L'inizio dell'attività estrattiva dovrà avvenire entro il termine di mesi otto (8) dal rilascio dell'Autorizzazione in riferimento a quanto definito nell'art.12 comma 2 delle n.t.a. di P.A.E. vigente.

Art.16

Durata dell'Autorizzazione all'Attività

Ai sensi dell'art.15 della L.R. n.17/91 s.m.i e delle Norme Tecniche del P.A.E. comunale vigente è stata fissata in anni cinque (5) per la fase di e-

strazione ed in anni sei (6) per la sistemazione, a partire dalla data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione.

Art.17

Proroga della convenzione

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista dall'art.15 comma 2 della LR. n.17/91 s.m.i., la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno (1).

La Ditta dovrà presentare entro 6 mesi (sei mesi) dall'approvazione della variante di adeguamento al P.A.E vigente (in merito ai contenuti definiti dal P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia, approvato il 26/04/2004 con deliberazione di Consiglio Provinciale n.53) la variante al presente progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S in adeguamento ai contenuti di P.I.A.E vigente.

Art.18

Tariffe

Anteriormente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.11 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i, il Comune e la Ditta provvederanno a determinare l'importo complessivo del contributo che la Ditta dovrà versare al Comune per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione.

Detto importo sarà definito dal risultato della moltiplicazione tra il volume massimo estraibile e la tariffa relativa al materiale da estrarre di cui alla vigente delibera della Giunta Regionale approvata ai sensi dell'art.12 com-

ma 2 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i. L'importo così definito sarà suscettibile di conguaglio nel caso intervenga aggiornamento della tariffa predetta da parte della Giunta regionale con efficacia prevista nel periodo di durata dell'autorizzazione.

L'importo complessivo determinato verrà suddiviso in tante parti tra loro uguali quanti saranno gli anni di durata dell'autorizzazione per la fase di estrazione ai sensi del sopraesteso art.2. Ciascuna delle parti di cui al presente capoverso costituirà la "quota annuale minima" da versare da parte della Ditta al Comune.

La Ditta si obbliga a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro il 30 Settembre di ogni anno di durata dell'autorizzazione per la fase di estrazione, somma almeno pari alla "quota annuale minima" e ciò anche nella ipotesi in cui la moltiplicazione tra il quantitativo di materiale estratto nell'anno di riferimento, rilevato ai sensi dell'art.28 delle nta del P.A.E vigente, e la tariffa approvata con deliberazione della Giunta Regionale dia quale risultato una somma inferiore alla "quota annuale minima".

Il Comune e la Ditta provvederanno a suddividere il volume massimo estraibile di cui al sopraesteso art.2 in tante parti tra loro uguali quanti saranno gli anni di durata dell'autorizzazione per la fase di estrazione. Ciascuna delle parti di cui al presente capoverso costituirà il "parametro di riferimento estrattivo" per la determinazione degli eventuali conguagli.

Nel caso in cui la Ditta estragga, in relazione a ciascun anno di durata della convenzione, un volume di materiale superiore al "parametro di riferimento estrattivo" troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

a) la Ditta determinerà l'entità del contributo dovuto al Comune multipli-



LE

cando il volume del materiale effettivamente estratto nell'anno per l'importo della tariffa approvata con deliberazione della Giunta Regionale;

b) la Ditta, nell'anno in cui si sarà determinato il superamento del "parametro di riferimento estrattivo", provvederà a corrispondere al Comune la somma in luogo della "quota annuale minima" entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno in corso;

c) gli importi pari alla differenza tra la somma di cui al capoverso a) e la "quota annuale minima" che la Ditta dovesse aver versato nel corso di ciascun anno di durata dell'autorizzazione per la fase di estrazione verranno sommati tra loro e portati in detrazione dalla "quota annuale minima" da versarsi da parte della Ditta nell'ultimo anno di durata dell'autorizzazione alla attività estrattiva ovvero negli ultimi due anni di durata della convenzione nel caso in cui la "quota annuale minima" dell'ultimo anno non avesse capienza sufficiente.

Qualora, durante il periodo di durata dell'autorizzazione per la fase di estrazione, la Giunta della Regione Emilia Romagna dovesse aggiornare la tariffa relativa al materiale da estrarre di cui all'art.12 comma 2 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i con efficacia prevista nel medesimo periodo di durata dell'autorizzazione, il Comune e la Ditta provvederanno ad aggiornare a propria volta l'importo complessivo del contributo che la Ditta dovrà versare al Comune per il periodo intercorrente tra la data di efficacia dell'aggiornamento tariffario e il termine finale di durata dell'autorizzazione alla attività estrattiva. Detto importo sarà definito sottraendo dal volume massimo estraibile il volume di materiale effettivamente estratto sino alla data di entrata in vigore dell'aggiornamento tariffario; il volume residuo

LE

LE

così calcolato verrà moltiplicato per l'importo della tariffa aggiornata dalla Giunta Regionale, ottenendo l'importo complessivo del contributo residuo che la Ditta dovrà versare al Comune per il periodo sino al termine finale di durata dell'autorizzazione. Detto importo complessivo verrà suddiviso in tante parti tra loro eguali quanti saranno gli anni residui sino al termine di durata dell'autorizzazione per la fase di estrazione. Ciascuna di dette parti costituirà la "nuova quota annuale minima" che sostituirà ad ogni effetto la "quota annuale minima" per il periodo successivo alla efficacia della variazione tariffaria e sino al termine di durata dell'autorizzazione per la fase di estrazione".

Art.19

Garanzia per gli obblighi della presente convenzione e degli impegni dell'Atto di Accordo Quadro sull'attuazione delle previsioni sui Poli n.18, 19 e 20 di P.I.A.E. e zone n.1, 2 e 3 di P.A.E. vigente

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art.12 della L.R. n.17/91 s.m.i, la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

a) L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di Euro 705.740.42 (euro settecentocinquemilasettecentoquaranta/42) corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di sistemazione delle prime due fasi della Cava. La presente garanzia servirà, una volta ultimate le fasi precedenti, a garantire le restanti fasi di sistema-

zione adeguandosi allo stato di progettazione e di avanzamento annuale;

b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di fidejussione bancaria n. 05/286408 contratta in data 04/02/2005 presso la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna (agenzia di Modena), ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;

c) il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno in base allo stato di lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione, accertata dell'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;

d) entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la Ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'Istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.

e) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;

f) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2 comma dell' art.1944

del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;

g) all'inizio di ogni anno, sulla base del "Rapporto Annuale" (di cui all'art.28 delle nta di P.A.E vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

L'aggiornamento di cui al precedente punto c) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

Art.20

Garanzia della manutenzione delle piantumazioni

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni, da eseguire sulla base del progetto approvato, per un periodo di anni 2 dal momento della messa a dimora. La Ditta dovrà mantenere per 2 anni oltre il completamento dei lavori di risistemazione, una fidejussione di €uro 206.975,33 (euro duecentoseimilanovecentosettantacinque/33) pari al 40% dei costi di rinverdimento, tale garanzia è costituita a mezzo di fidejussione bancaria assicurativa da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art.19.

Lo svincolo della fidejussione avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'U.T.C. Detto certificato dovrà essere notificato alla Ditta entro 90 gg. dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art.21

Svincolo della fideiussione

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come pre-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

visti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro novanta (90) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto assicurativo che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale;

c) la Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

Art.22

Lavori di sistemazione finale difformi

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del Tecnico Comunale difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine massimo di centottanta (180) giorni per la re-

golarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia del presente atto e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art.23

Opere connesse con la coltivazione - Danni

La Ditta, ai sensi dell'art.12 della LR. n.17/91 s.m.i., è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno cento metri. Detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta, d'accordo col Comune, nel caso in cui la cava sia adiacente la viabilità pubblica;
- c) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- d) nel caso che nell'esercizio delle attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatosi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività; ove tale riduzione in pristino

0/3

Walter

A

risultati tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali. Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

Art.24

Regime proprietario delle aree sistemate

Le aree in "proprietà" della Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. e Società PERLA VERDE S.r.l. di Reggio Emilia, coinvolte nella progettazione del P.C.A (Polo n.19 di P.I.A.E) e P.C.S della Cava di ghiaia e sabbia denominata Valentini, oggetto di recupero ambientale, dovranno, una volta ultimate le opere di sistemazione, essere collaudate da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e assoggettate alla destinazione d'uso pubblico o essere eventualmente cedute all'Amm.ne Comunale attraverso apposito atto notarile (art.16 delle nta di P.C.A Polo n.19 di P.I.A.E - Zona n.2 di P.A.E).

Art.25

Registrazione

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt.1 e 7 del D.P.R. n.634/72 e dell'art.10 dell'Allegato A dello stesso D.P.R. n.634/72. La mancata registrazione degli atti sopra indicati comporta la sospensione della validità

dell'Autorizzazione estrattiva. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Ditta.

Art.26

Permesso di Costruire

(ex Concessione Edilizia - Legge n.10/77 s.m.i)

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il "permesso di costruire" previsto dal D.P.R n.380 del 6 Giugno 2001 e s.m.i, in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art.12 del D.P.R n.380 del 6/6/2001 e s.m.i. Non necessitano, quindi, di "permesso di costruire" (D.P.R n.380 del 6/6/01 e s.m.i) le piste, la viabilità provvisoria d'accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art.27

Mancato pagamento oneri

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art.18 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione (art.16 L.R. n.17/91 s.m.i) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art.28

Misure e controlli - Relazione annuale sull'attività estrattiva

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Comunale esclusivamente una relazione annuale, indicante la quantità e qualità del materiale estratto, trasformato e/o commercializzato, tale rapporto dovrà altresì riportare la descrizione dell'andamento dell'attività di estrazione e di recupero ambientale (ai sensi dell'art.28 nta di P.A.E vigente). Detta relazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 Novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- perizia giurata (redatta da tecnico abilitato) relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione/ripristino ambientale (come previsto dall'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata e vigente), con indicante la quantità e la qualità del materiale estratto, trasformato e/o commercializzato nel corso dell'anno;
- rilievo topografico dell'area di cava, restituito in forma grafica in scala 1/500 o 1/1.000 e riferito a punti di stazione e ai caposaldi ufficiali di P.A.E. vigente dovrà essere eseguito alla presenza di un tecnico Comunale o di un tecnico incaricato dall' Amministrazione Comunale, con indicazione dello stato di coltivazione e di recupero ambientale, sia su supporto car-

1/3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

taceo, che informatico (formati: .xls, doc., .dwg o .dgn);

- monitoraggio delle reti (ogni sei mesi) , quali: acque sotterranee, rumore, polverosità, emissioni in atmosfera, flussi di traffico (si veda nel merito gli impegni assunti nell' atto di Accordo Quadro);

- verbale recante la lettura mensile dei livelli di falda nei piezometri di cava;

- risultanze dei campionamenti e della analisi, i cui parametri dovranno essere quelli previsti dal D.P.R. n.236/88 s.m.i, come modificato dal D.Lgs. n.152/99 s.m.i per il controllo periodico;

- relazione sull' utilizzo dei materiali nei propri impianti, fasi di ritombamento, ecc.;

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato nel rapporto annuale sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art.18. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

Art.29

Piezometri

La Ditta assicura il posizionamento dei piezometri a monte e a valle delle escavazioni (di cui almeno uno localizzato fuori dalle aree di estrazione) e garantisce i controlli prima dell'inizio dell'attività di cava e dopo la chiusura e i ripristini. Individua come "bianco" un pozzo esistente nell'area del frantoio a valle delle escavazioni. Il piezometro con funzione di bianco deve essere individuato al di fuori dell'area di escavazione o verso l'abitato di Salvaterra o a monte dell'area di scavo.

Attraverso i piezometri la ditta dovrà eseguire un programma di monito-

raggio delle acque sotterranee: con cadenza trimestrale misure piezometriche e la determinazione di temperatura, pH e conducibilità, con cadenza semestrale dovranno essere effettuati prelievi di acque sotterranee da sottoporre ad analisi di tipo C3, idrocarburi totali. I risultati dei controlli analitici sulle acque di pozzo/piezometri dovranno essere portati a conoscenza dell'A.U.S.L e A.R.P.A (Distretto di Scandiano, Via M. Libertà n.8 - 42019 Scandiano RE). La ditta dovrà fornire i dati al Comune entro 15 giorni dalla data della misura/prelievo.

Art.30

Vigilanza e controlli

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia. La Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore dei lavori della cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari (artt.26, 27 e 29 delle nta di P.A.E vigente).


TITOLO IV°

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art.31

Lavori di manutenzione

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva della presente convenzione e delle eventuali proroghe previste e in relazione agli impegni assunti nell'Accordo Quadro stipulato in data 6/07/2004 presso la Dott.ssa Manghi Maura Notaio in Reggio Emilia.



Art.32

Varianti al progetto

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile e nel rispetto delle prescrizioni e dei contenuti del P.C.A. Polo n.19 di P.I.A.E.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. n.17/91 s.m.i. agli artt.11,12,13,14.

Art.33

Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Art.34

Deroghe ex art.104 del D.P.R. n.128/59 s.m.i

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art.104 del D.P.R. n.128/59 s.m.i, sono subordinate al preventivo rilascio della specifica autorizzazione Provinciale di deroga.

Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.11 della LR. n.17/91 s.m.i. anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art.35

Sistemazione finale - Discarica

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto. Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Art.36

Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco. La Ditta è

tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art.37

Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

Art.38

Locali per ricovero e servizi igienici

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici/assistenziali delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. n.303/1956 s.m.i, e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art.7 della presente convenzione.

Art.39

Eventuale pesature inerti

Per eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere

utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava.

Art.40

Rischi emergenti


Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata. Analoghe operazioni dovranno essere immediatamente eseguite per gli stessi motivi, su semplice disposizione verbale dei funzionari addetti ai controlli al titolare, al direttore dei lavori, al sorvegliante di cava o ad altro personale presente.

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, variazione alla profondità degli scavi, modifiche alle modalità di recupero ambientale. In relazione a ciò, il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento, le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale.

Art.41

Rinvio alle altre norme vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E. dalle



norme tecniche di attuazione del P.C.A. e relativa Convenzione sottoscritta, dai regolamenti Comunali, dalle direttive sia Provinciali che Regionali, nonché dalla vigente legislazione sia Regionale che Nazionale.

Art.42

Contenzioso

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro. Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art.822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art.43


Sanzioni

Si applicano le disposizioni di cui all'art.22 della Legge Regionale n.17/99 s.m.i. Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs. n.22/97 s.m.i nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.

Casalgrande, Li 18.02.05


Per il Comune di Casalgrande

(Dott. Arch. Giuliano Barbieri)



Per la Ditta Perla Verde Srl

(Sig. Frascari Walter)








I PROPRIETARI DELL' AREA DANNO ATTO DI ESSERE A CONOSCENZA DEL CONTENUTO DEL PROGETTO DI ESCAVAZIONE E RISISTEMAZIONE CITATO NELLA PRESENTE CONVENZIONE.

Per la Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI SPA

(Sig.ra Corradini Ella)



Io qui sottoscritto Dott. Andrea Orlando, Segretario del Comune di Casalgrande, autorizzato ad autenticare le scritture private nell'interesse del Comune in forza dell'art. 97 (novantasette) comma 4 (quattro) lettera c) del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, certifico che i richiedenti sottoindicati, della cui identità personale sono certo, hanno apposto la loro firma in calce e a margine della scrittura che precede, alla mia presenza, previa loro concorde rinuncia dei testi, col mio consenso:

- Dott. Arch. Barbieri Giuliano nato a Sassuolo (MO) il 01.07.1968 residente a Scandiano (Re) in Via B. Corti, 42, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;
- Frascari Walter nato a Castellarano (RE) il 29.09.1030 residente a Rubiera (RE) in Via Emilia Est, n. 40 in qualità di Presidente della Società Perla Verde Srl con sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE) Via XXV Aprile, n. 70;
- Corradini Cav. Ella nata a Correggio (RE) il 19.05.1933 residente a Rubiera (RE) in Via Emilia Est, n. 40 in qualità di Presidente della Ditta Calcestruzzi Corradini Spa con sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE) Via XXV Aprile, n. 70.






Addi, 18, 02, 2005

Il Segretario Comunale

(Dott. Andrea Orlando)



Andrea Orlando

AGENZIA DELLE ENTRATE DI REGGIO EMILIA

Reg.to il 2 MAR. 2005 al N° 600 Serie 2 Priv. Aut. e Privati

Liquidata imposta di € 17544 *

(Centosettantacinque (L.))

IL DIRETTORE

L. CAPO A. LA. SERVIZI
(dott.ssa Franca Addragna)

AUT.






17

17

CC



BANCO POPOLARE

Rubiera RUBIERA

Rubiera, 28/04/2016

Spett.le

COMUNE DI CASALGRANDE
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ' 1
42013 CASALGRANDE (RE)

Fidejussione bancaria n° 46321

Premesso:

che alla Società Calcestruzzi Corradini S.p.A., con sede in Salvaterra di Casalgrande (RE), Via XXV Aprile n. 70, di seguito chiamata "Impresa", avete concesso l'attività estrattiva nell'ambito della cava denominata "Valentini", come da Vostro Atto autorizzativo n. 8 del 23/02/2005, che a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, come da Convenzione Rep. n. 8279 del 18/02/2005, e come equivalente del deposito cauzionale d'obbligo, è consentita la prestazione di una fidejussione bancaria di Euro 1.246.337,57=.

Ciò premesso, la sottoscritta Banca Banco Popolare Società Cooperativa, in persona dei Sigg. Roma Barbara n. a Limbiate (MB) il 04/10/1967 e Aldrovandi Fernando n. a Reggio Emilia il 19/07/1968 nella loro qualità di Quadri Direttivi, si costituisce fidejussore a Vostro favore nell'interesse dell'Impresa, per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza di Euro 1.246.337,57= (Euro Unmilione duecento quarantaseimilatrecentotrentasette/57).

Di conseguenza la sottoscritta Banca provvederà a versarVi quanto dovuto dall'Impresa, dietro Vostra prima richiesta scritta a mezzo P.E.C. o lettera raccomandata a.r., dichiarante l'inadempimento della stessa agli obblighi contrattuali e ciò rimossa ogni opposizione da chiunque proposta e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del Vostro credito senza bisogno di costituzione in mora dell'Impresa, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia al beneficio del termine di decadenza di cui all'art. 1957 Codice Civile.

L'importo come sopra richiestoci Vi verrà corrisposto mediante bonifico bancario presso la Banca e sul conto corrente che dovrete indicare nella lettera raccomandata a.r. di escussione ed

entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

L'osservanza delle modalità di escussione suindicate è essenziale agli effetti della validità, efficacia e ricevibilità dell'escussione stessa, che, in difetto, si ha per non avvenuta.

Resta fin da ora inteso che l'importo garantito fissato in Euro 1.246.337,57=(Euro Unmilione duecento quarantaseimilatrecentotrentasette/57) verrà, con decadenza annuale, aggiornato in base allo stato dei lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione dedotta dagli indicatori ISTAT dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è rilasciata la presente fidejussione.

Si precisa che l'aggiornamento in base allo stato dei lavori in cava potrà comportare solamente variazioni in diminuzione della presente garanzia.

In tal senso sarà Vostra cura comunicarci gli importi di dette variazioni.

La presente garanzia resterà valida per anni 5 (cinque) dalla data odierna e comunque sino a che la sottoscritta Banca non sarà stata da Voi espressamente dichiarata svincolata da ogni obbligo nei Vostri confronti o fino a che non ci sarà stato restituito il presente atto a titolo di liberazione della Banca da ogni obbligazione di garanzia nei Vostri confronti.

Distinti saluti.

Banco Popolare Società Cooperativa





COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 311/2018 ad oggetto: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "VALENTINI" (POLO N.19 DI P.I.A.E - ZONA N.2 DI P.A.E VIGENTE, LOCALITÀ SALVATERRA DI CASALGRANDE – VIA BASSA) si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 10/05/2018

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 58 del 10/05/2018

Oggetto: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "VALENTINI" (POLO N.19 DI P.I.A.E - ZONA N.2 DI P.A.E VIGENTE, LOCALITÀ SALVATERRA DI CASALGRANDE – VIA BASSA).

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2018, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 25/05/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 58 del 10/05/2018

Oggetto: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "VALENTINI" (POLO N.19 DI P.I.A.E - ZONA N.2 DI P.A.E VIGENTE, LOCALITÀ SALVATERRA DI CASALGRANDE – VIA BASSA).

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 14/05/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 30/05/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)